



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456

00145 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 17 ottobre 2014

Prot. n. 0009015/U/24

Circolare n. 1107

Allegati: 1

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Consigli di Disciplina.

Premessa

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha previsto all'art. 3 vari interventi in materia di ordinamento professionale, tra cui la suddivisione fra le funzioni amministrative e quelle disciplinari.



Il successivo D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, entrato in vigore il 15 agosto 2012, contenente il regolamento attuativo della riforma degli ordinamenti professionali, ha rinviato la disciplina di molte materie, tra cui quello disciplinare, all'emanazione, da parte dei Consigli nazionali degli Ordini professionali, di regolamenti sottoposti al parere del Ministero vigilante.

Nel mese di agosto del c.a. il Ministero vigilante e il Ministero di Giustizia hanno licenziato il regolamento dei consigli di disciplina, accettando le ultime modifiche proposte e relative ai consigli provinciali che hanno un esiguo numero di iscritti. Contestualmente si è provveduto ad approvare le disposizioni di dettaglio, che mettono a sistema gli aspetti procedurali del regolamento.

Il regolamento è stato impostato per dare una struttura unitaria al procedimento disciplinare in seguito al D.P.R. 137/2012, con il quale il legislatore è intervenuto prevedendo organi specifici per la funzione disciplinare.

Con la consapevolezza che l'intervento del legislatore rappresenta un punto di partenza importante nel rendere autonomo l'organismo deputato alle funzioni disciplinari, rispetto agli organismi amministrativi della categoria, il regolamento ha recepito tutti i principi contenuti nella norma, specificandoli, armonizzandoli e coordinandoli con la legge 12/1979, che istituisce l'Ordine dei Consulenti del lavoro, tenendo presente i regolamenti oggi vigenti per i procedimenti disciplinari davanti ai Consigli provinciali ed i ricorsi davanti al Consiglio nazionale dell'Ordine. L'obiettivo del regolamento, che include sia i Consigli di disciplina territoriali, sia il Consiglio nazionale di disciplina, è quello della riorganizzazione del quadro normativo vigente, tendo presente l'ambito di tutti gli aspetti organizzativi e procedimentali, per assicurare un efficace funzionamento dei nuovi organismi previsti dal legislatore nel D.P.R. 137/2012.

Il filo conduttore nella stesura del regolamento è stato quello di raggiungere la coerenza logica e strutturale esplicitando alcuni raccordi soprattutto nella parte riguardante l'istituzione del Consiglio di disciplina nazionale dove il legislatore non ha previsto una incompatibilità di carica, ma solo una incompatibilità di funzione.

Scopo del presente lavoro è quello di fornire una prima indicazione operativa sull'attività che i Consigli provinciali dovranno mettere in campo nei prossimi mesi. Seguirà adeguata attività formativa, necessaria considerato il nuovo organismo che si insedia nell'Ordinamento della categoria.

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo entro il quale si colloca la stesura del regolamento di disciplina dei Consulenti del lavoro è il seguente:

- l'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, (Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali) reca disposizioni sul procedimento disciplinare in attuazione della delega di cui all'art. 3, comma 5, lett. f), del decreto legge 13 agosto, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 148 del 2011, in base alla quale: *"(..) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono*



specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di Consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di disciplina nazionali e territoriali”.

- il comma 2 dell'art. 8, D.P.R. citato, dispone che i Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di membri pari a quello dei Consiglieri che “(...) secondo i vigenti ordinamenti professionali svolgono funzioni disciplinari nei Consigli dell'ordine (...) presso cui sono istituiti”.

- Nel terzo comma dell'art. 8 si afferma, ancora, che “*i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriale sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante*”.

- Nel settimo comma dell'art. 8 si afferma che “*Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto*”.

- Nell'ottavo comma dell'art. 8, infine, si afferma che “*I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante*”.

1.0 Il Regolamento dei Consigli di disciplina

Il Consiglio nazionale il 25 settembre 2014 ha approvato definitivamente il regolamento dei Consigli di disciplina.

1.1 Consiglio di disciplina territoriale

Il Consiglio di disciplina territoriale (da ora CDT) è composto da un numero di consiglieri pari ai consiglieri dell'ordine. La nomina è fatta dal Presidente del Tribunale su lista proposta dal Consiglio provinciale contenente un numero pari al doppio dei consiglieri da eleggere.



1.2 Criteri di scelta e incompatibilità

Nella scelta dovrà farsi riferimento agli artt. 4 e 5 del regolamento del CDT, rispettivamente sui criteri di scelta e sulle incompatibilità. A proposito dei criteri di scelta, nell'evidenziare che i Ministeri hanno accettato la richiesta del Consiglio Nazionale di estendere il più possibile la platea dei potenziali destinatari della nomina, si precisa che l'ultimo inciso del comma 2, dell'art. 4, "*...purché residenti nella Provincia di competenza*", è da riferire soltanto agli Avvocati.

Al fine di demarcare meglio la separazione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari le incompatibilità sono con le cariche di consigliere e revisore nei Consigli provinciali e nazionale. Non risultano, inoltre, compatibili con le cariche presso la cassa di previdenza o in società costituite dalla stessa cassa di previdenza o dal Consiglio provinciale e nazionale.

1.3 Termini per la nomina e regime transitorio

Dal 17 ottobre 2014, decorrono i sessanta giorni di tempo per comunicare la lista dei nominativi al Presidente del Tribunale. Ovviamente il Consiglio provinciale dovrà adottare apposita delibera contenente la designazione dei colleghi (allegato 1) e che dovrà essere allegata alla richiesta al Presidente del Tribunale. Ricevuto il decreto di nomina del Tribunale, il Consiglio provinciale avrà trenta giorni di tempo per insediare il CDT. Fino all'insediamento si continuano ad applicare le norme disciplinari vigenti.

Il Regolamento dei Consigli di disciplina e quello delle procedure disciplinari si applicano dal momento dell'insediamento dei Consigli di disciplina territoriali, mentre rimane in vigore l'attuale regolamento di trattazione dei ricorsi davanti al Consiglio nazionale dell'Ordine, per i ricorsi diversi dalle questioni disciplinari che rimangono di competenza di quest'ultimo.

1.4 Chiarimenti del Ministero della Giustizia

Il Ministero della Giustizia ha risposto, inoltre, a tre importanti quesiti in ordine al regime transitorio. In particolare è stato chiesto:

1) se fosse possibile differire nel tempo l'indicazione al Presidente del Tribunale della rosa dei componenti dei Consigli di disciplina, rimandandola ad un momento successivo al rinnovo dei corrispondenti Consigli dell'Ordine;

2) se i procedimenti disciplinari già in corso possano proseguire dinanzi ai nuovi organi senza necessità di essere rinnovati neanche in parte;

3) se la durata dei Consigli territoriali di disciplina non è parallela o sovrapponibile a quella dei Consigli amministrativi dell'Ordine, ma semplicemente uguale quanto alla misura del tempo.



Risposta al quesito 1).

"Si ritiene anzitutto che non sia possibile differire nel tempo l'indicazione al Presidente del Tribunale della rosa dei componenti dei consigli di disciplina, nazionale o territoriali, rimandandola ad un momento successivo al rinnovo dei corrispondenti consigli dell'Ordine. Sotto questo profilo pare dirimente la circostanza che le norme di riforma sono già entrate in vigore e che nessuna disposizione autorizza a ritardare la costituzione dei nuovi organi disciplinari."

Risposta al quesito 2).

"Si ritiene che essi possano proseguire dinanzi ai nuovi organi senza necessità di essere rinnovati neanche in parte, fatte naturalmente salve le specifiche necessità di approfondimento istruttorio o di approfondimento che di volta in volta saranno ritenute necessarie."

Risposta al quesito 3).

"Si ritiene che la disposizione di cui al comma 6 dell'art. 8 del Dpr indicato in oggetto ("i consigli di disciplina territoriale restano in carica il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale"), per effetto dell'uso della preposizione "per" anziché "nel", possa intendersi nel senso che durata dei predetti organi non debba essere parallela o sovrapponibile a quella dei consigli dell'Ordine, ma semplicemente uguale quanto alla misura del tempo".

1.5 Consigli provinciali con esiguo numero di iscritti.

In caso di difficile reperimento dei componenti è consentito disporre istanza al Ministero vigilante, per il tramite del Consiglio nazionale, volta ad assegnare i compiti al CDT più vicino nell'ambito della stessa regione.

Il Consiglio provinciale ove ha sede il Consiglio di disciplina designato, assumerà tutti gli adempimenti burocratico/amministrativi previsti dal regolamento.

1.6 Gli organi e la struttura amministrativa

Il CDT nomina il presidente e il segretario con maggior anzianità d'iscrizione, o d'età nell'ipotesi di componenti "esterni".

I costi di funzionamento e la segreteria sono a carico del Consiglio provinciale.

1.7 La competenza

Il CDT istruisce e decide su questioni disciplinari riguardanti gli iscritti.

Se riguardano:

- componenti del CDT, sarà competente il CDT del capoluogo di regione;



- componenti del CDT del capoluogo, sarà competente il CDT del capoluogo di regione contigua designato dal Consiglio nazionale.

1.8 Il collegio di disciplina

Il Presidente del CDT nomina il collegio, assegna il fascicolo e ne indica il relatore.

Detto collegio è composto da 3 consiglieri ed è presieduto dal componente con maggior anzianità di iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con maggior anzianità anagrafica.

Le funzioni di Segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'Albo, dal componente con minor anzianità anagrafica.

1.9 Astensione e ricazione

Il collegio decide in seduta riservata sulle richieste di astensione e ricazione ex art. 51 c.p.c..

Se la decisione incide sul numero dei componenti il collegio giudicante, il Presidente del collegio rimette gli atti al Presidente del CDT per la nomina di un sostituto facente parte dello stesso CDT.

1.10 Commissariamento

Il Ministero vigilante dispone il commissariamento in caso di gravi e ripetute violazioni di legge e in caso di mancato funzionamento del CDT.

2.0 Regolamento procedure disciplinari

Il Consiglio nazionale il 25 settembre 2014 ha approvato anche le procedure disciplinari che dovranno essere applicate dal CDT una volta costituito.

2.1 Segreteria e costi

La segreteria e i costi burocratici e amministrativi sono a carico del Consiglio provinciale che, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 12/1979, ha la responsabilità della tutela e vigilanza della professione e delle norme deontologiche.

2.2 Ruolo dei consigli dell'ordine nel procedimento disciplinare

Il Consiglio provinciale ha un ruolo di parte nel procedimento disciplinare che si svolge presso il CDT.



Per tali motivi oltre a poter impugnare eventuali delibere di archiviazione, partecipa alla discussione del procedimento e può ricorrere al Consiglio nazionale avverso i provvedimenti deliberati dal CDT.

Inoltre il Consiglio dell'ordine al quale deve essere comunicata l'apertura del procedimento e la delibera di incolpazione può far pervenire memorie ed eventuali documenti fino a 10 giorni prima della data fissata per la discussione.

Il rappresentante del Consiglio provinciale può partecipare alla discussione e spiegare le proprie ragioni.

Avverso le decisioni del Consiglio di disciplina territoriale, il Consiglio provinciale, ai sensi dell'art. 23 del regolamento delle procedure disciplinari, può proporre ricorso al Consiglio di disciplina nazionale, può prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie fino a 10 giorni prima della data fissata per la discussione del ricorso.

2.3 Attività del Consiglio provinciale

Il Consiglio provinciale deve istituire un apposito registro dove vanno annotati i procedimenti disciplinari e tracciate tutte le varie fasi che hanno contraddistinto gli stessi procedimenti.

Inoltre, il Consiglio provinciale cura l'avvio della fase procedurale a seguito di iniziativa propria o di esposto, denuncia, segnalazione da parte di terzi, formando il fascicolo d'ufficio che verrà consegnato al Presidente del CDT, unitamente al riepilogo di eventuali procedimenti disciplinari pregressi a carico dell'iscritto.

La decisione è depositata presso la segreteria dell'ordine, la quale deve notificare la stessa a mezzo di posta elettronica certificata o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dall' art. 18 del regolamento per le procedure disciplinari.

2.4 Istruttoria preliminare

Ricevuto il fascicolo il Presidente del CDT, nomina il collegio, indicando il relatore, ai sensi dell'art. 10 del regolamento dei Consigli di disciplina.

Il Collegio, valutata la propria competenza territoriale, l'attendibilità della segnalazione e la sua rilevanza deontologica, può disporre, ulteriori approfondimenti, l'archiviazione o l'inizio del procedimento disciplinare.

Ai fini di una corretta valutazione dei fatti il Collegio può convocare, senza che ciò costituisca apertura del procedimento, l'interessato per ascoltarlo sui fatti. Della seduta va redatto apposito processo verbale.

All'esito della fase preliminare il Collegio decide:



-
- la propria incompetenza trasmettendo gli atti al Consiglio di disciplina territoriale di pertinenza ai sensi delle norme vigenti;
 - l'archiviazione;
 - l'apertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 12/1979.

La fase preliminare deve concludersi entro sessanta giorni dalla nomina del Collegio giudicante.

2.5 Il procedimento

Il procedimento deve avere una durata massima di sessanta giorni dalla sua apertura. È possibile un'eventuale proroga, debitamente motivata.

La delibera di inizio del procedimento va inserita nel registro dei procedimenti disciplinari e va notificata a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento. Nella delibera vanno indicati i capi di imputazione, i fatti contestati, i termini per prendere visione e per richiedere copie del fascicolo.

Il presidente del Collegio comunica, con un preavviso di almeno venti giorni, al Consulente del lavoro e al Consiglio provinciale la data della discussione.

Contestualmente all'interessato va comunicata la facoltà di farsi assistere e presentare memorie difensive entro dieci giorni dalla discussione e che in mancanza di legittimo impedimento si procederà in sua assenza.

Anche il Consiglio provinciale potrà far pervenire memorie entro dieci giorni dalla discussione.

Nella seduta fissata per la discussione, dopo l'esposizione dei fatti da parte del relatore, il Presidente del Collegio invita le parti presenti a esporre le proprie ragioni. I membri del Collegio hanno la facoltà di porre domande all'interessato.

Il Collegio può sospendere il procedimento:

- in attesa di eventuale giudizio penale;
- al fine di acquisire ulteriori elementi utili.

2.6 La decisione

Il Collegio delibera, in seduta riservata, il proscioglimento o l'applicazione della sanzione disciplinare, dando lettura del dispositivo. La delibera, motivata e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, va depositata nella segreteria dell'Ordine entro trenta giorni dalla predetta lettura.

Entro quindici giorni dal deposito, la segreteria dell'Ordine notifica la decisione a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento:

- all'interessato;



- al Presidente del Consiglio provinciale;

- ai soggetti di cui all'art. 36 della legge n. 12/1979, se riconosciute responsabilità disciplinari.

La notifica deve contenere l'indicazione dei termini e le modalità per il ricorso al Consiglio Nazionale.

2.7 Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Il Consulente del lavoro riconosciuto colpevole o il Consiglio provinciale, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, possono ricorrere al Consiglio di disciplina nazionale.

Il ricorso è in bollo e va allegata la copia della decisione impugnata con relativa data della notifica.

Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) l'intestazione al Consiglio di disciplina nazionale;
- b) le generalità complete del ricorrente e l'indicazione del domicilio o della residenza;
- c) l'indicazione dell'atto o del provvedimento impugnato;
- d) l'indicazione dei motivi in fatto e in diritto sui quali si fonda il ricorso, gli eventuali mezzi di prova dei quali il ricorrente intenda avvalersi, nonché le conclusioni del ricorrente;
- e) la sottoscrizione del ricorrente o, nell'ipotesi in cui sia stato conferito apposito mandato del suo difensore.

Il ricorrente può presentare istanza di sospensione del provvedimento del CDT, per gravi e documentati motivi. Il Collegio di disciplina nazionale può sospendere il provvedimento, comunicando la decisione entro 5 giorni successivi. Fino a dieci giorni prima della data fissata per la discussione, le parti possono prendere visione degli atti e fornire memorie.

La data fissata per la discussione deve essere comunicata alle parti con Pec o raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima.

Nella seduta per la discussione le parti vengono chiamate ad esporre i fatti e possono ricevere domande da parte dei componenti il Collegio.

La decisione del Collegio è depositata presso la segreteria del Consiglio nazionale dell'ordine entro trenta giorni e notificata alle parti entro i successivi quindici giorni.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
F.to (Marina E. Calderone)